ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 15 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

L'assemblea dei soci.

Le assemblee sono ordinarie straordinarie. Quando siano legalmente costituite rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente statuto. L'assemblea ordinaria avra' luogo ogni anno e non oltre il mese di aprile. Spetta ad essa:

a) approvare il bilancio e il conto economico dell'esercizio precedente e il riparto degli utili

b) nominare il Consiglio di amministrazione;

c) nominare il collegio sindacale;

d) trattare tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di amministrazione. I soci possono fare proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea. Le domande dei soci in tal senso dovranno essere sottoscritte da almeno un quarto dei soci e presentate al Consiglio di amministrazione non piu' tardi del 15 febbraio.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it